COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XLIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2421)

PRESIDENTE 547, 548, 550
DELLA BRIOTTA, *Relatore* 547
ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 548

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Apporto di nuovi fondi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2571) 550

PRESIDENTE 550, 551, 552
MICELI 550, 551
ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 550, 551, 552
IMPERIALE 551
OGNIBENE 552

Votazione segreta:

PRESIDENTE 552

La seduta comincia alle 11,30.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere », già approvato dalla VIII Commissione del Senato.

Il Relatore, onorevole Della Briotta, ha facoltà di svolgere la relazione.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Regolamento comunitario n. 13/64 prevede la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Inoltre l'importazione di tali prodotti è sog-

getta al regime dei prelievi costituiti dalla differenza fra il prezzo di entrata e quello franco-frontiera.

Per il latte scremato in polvere il prezzo di entrata è stato fissato in 34.180 lire al quintale. Il nostro Governo però, avvalendosi di una facoltà prevista dal Regolamento n. 133 della C.E.E., ha ridotto il prezzo del latte destinato all'industria degli alimenti del bestiame a lire 18.438, che è esattamente il prezzo internazionale del prodotto, il che costituisce una facilitazione notevole per gli approvvigionamenti dell'industria mangimistica nazionale.

Anche per l'importazione di mangimi contenenti latte scremato magro, dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, vige lo stesso regime dei prelievi, con due quote di cui una fissa, per le industrie di trasformazione, ed una mobile, rapportata al prelievo relativo al latte in polvere destinato all'industria mangimistica nazionale.

In sostanza abbiamo anche per i mangimi le stesse agevolazioni per raggiungere lo unico e sostanziale scopo di favorire gli allevamenti zootecnici.

Riassumendo, abbiamo dunque un regime che consente di importare latte magro scremato nella quantità che vogliamo.

Se esso è destinato ad uso alimentare umano costa, secondo il sistema dei prelievi, 34.180 lire al quintale; se invece è destinato ad uso animale il dazio costa circa 18 mila lire. Ne deriva la necessità di garantire la destinazione ad uso zootecnico sia del latte in polvere che dei mangimi importati, proprio per questa notevole differenza fra i prelievi gravanti sulle importazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già adottato misure in via amministrativa per evitare le possibili frodi; è necessario altresì integrare tali disposizioni con apposite norme legislative. Tale è il fine che si prefigge il disegno di legge n. 2421, già approvato dal Senato.

Esso stabilisce: 1) il divieto di commerciare o di detenere il latte magro in polvere di provenienza estera se non da parte di chi sia autorizazto a produrre mangimi integrati; 2) il divieto di destinare ad uso alimentare il latte magro in polvere importato per la preparazione degli alimenti per il bestiame; 3) l'obbligo di addizionare amido di granoturco (in misura non inferiore al 2 per cento) al quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con altri elementi rivelatori o denaturanti da fissare con decreto del Ministero dell'agricoltura per rendere possibile l'accertamento e quindi la repressione delle frodi che si potrebbero compiere impiegando il latte magro in polvere; 4) il divieto di commerciare o di detenere a qualsiasi titolo mangimi contenenti latte magro in polvere, che non contengano l'elemento rivelatore previsto; 5) il divieto di aggiungere amido di granoturco al latte magro in polvere destinato ad uso alimentare fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari.

Si prevedono infine idonee sanzioni per i contravventori alle norme suesposte.

Sono questi, sommariamente, i problemi che il disegno di legge pone e che ne raccomandano la rapida approvazione, anche perché al Senato la discussione ha rivelato motivi di perplessità unicamente dal punto di vista tecnico che sono stati poi risolti con opportuni emendamenti correttivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rimette alla relazione scritta e raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge, che è urgente.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo latte magro in polvere che sia importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame. L'importazione di tale prodotto per la suddetta destinazione può essere effettuata solo da chi sia autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, a produrre mangimi integrati a scopo di vendita.

(*È approvato*).

ART. 2.

È vietato detenere per uso alimentare umano, o destinare a tale uso, il latte magro in polvere importato per la preparazione degli alimenti per il bestiame.

(*È approvato*).

ART. 3.

I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granoturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori o denaturanti che potranno essere indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantità e le modalità d'impiego di tali elementi.

(*È approvato*).

ART. 4.

È vietato vendere, detenere per vendere porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo mangimi composti contenenti latte magro in polvere nei quali non sia presente nella misura stabilita l'elemento rivelatore di cui all'articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 5.

È vietato detenere per l'impiego ad uso alimentare umano mangimi composti contenenti latte magro in polvere.

(*È approvato*).

ART. 6.

È vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi nei quali sia presente latte magro in polvere.

Al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare è vietato aggiungere amido di granoturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari.

(*È approvato*).

ART. 7.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità secondo le rispettive competenze.

(*È approvato*).

ART. 8.

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è punito con la multa di lire 250 per ogni chilogrammo di latte magro in polvere oggetto della violazione, ma la pena non può essere inferiore a lire 200.000.

(*È approvato*).

ART. 9.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000.

(*È approvato*).

ART. 10.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa di lire 250 per ogni chilogrammo di merce oggetto della violazione, ma la pena non può essere inferiore a lire 100.000.

(*È approvato*).

ART. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424.

(*È approvato*).

ART. 12.

In caso di recidiva, le pene di cui ai precedenti articoli sono triplicate.

Nei procedimenti per i reati previsti dalla presente legge deve essere sempre ordinato il sequestro della merce, e questa è confiscata in caso di accertata infrazione.

Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 11 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, a chi senza essere a conoscenza dell'infrazione detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o cede a qualsiasi titolo prodotti fabbricati da terzi e contenuti in confezioni originali conformi, per quanto riguarda i mangimi, all'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, per quanto riguarda i prodotti alimentari all'articolo 8 della legge 30 aprile

1962, n. 283, e successive modificazioni, purché la confezione non presenti segni di alterazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Apporto di nuovi fondi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2571).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Apporto di nuovi fondi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

Come i colleghi ricordano, siamo in sede di discussione dell'articolo 1.

MICELI. Desidero fare una proposta, signor Presidente. Poiché è in corso di fatto una forma di discussione tra Governo e rappresentanti dei gruppi per poter giungere all'approvazione di questo disegno di legge, facendo salve alcune richieste delle opposizioni, per le quali credo che sia necessario formulare un'ordine del giorno, sul quale il Governo avrà in seguito modo di meditare anche alla luce di qualche suggerimento dato dalla Commissione, io riterrei che sarebbe bene discutere con calma queste questioni e, dopo aver elaborato e discusso tale ordine del giorno, sottoporlo al Governo e decidere quindi nel merito del provvedimento. Si tratterebbe cioè, anziché di votare oggi su questo disegno di legge, di porlo al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta, per vedere se il Governo può o no accettare il nostro o i nostri ordini del giorno.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se si tratta di esaminare degli ordini del giorno (il cui contenuto io già intuisco, perché possiamo ricavarlo dalla precedente discussione), potremmo farlo anche adesso. In sostanza i problemi sono due: in primo luogo, la preoccupazione che si tratti di un provvedimento permanente, che distolga definitivamente certi fondi della Cassa, senza provvedere poi al problema del riassetto generale dell'Azienda forestale. Una seconda preoccupazione è stata quella dei fondi della Cassa per la proprietà contadina poiché ci si è chiesto come potrà operare in futuro la Cassa senza questi fondi e se sarà in grado di venire incontro alle tante richieste che sono state presentate.

Se questi sono i due punti, possiamo concordare su una impostazione che consenta di sodisfare le esigenze della Commissione.

MICELI. La prima questione è relativa alla durata nel tempo del provvedimento. Sostanzialmente vorremmo che il finanziamento cessasse, quando vi sarà un finanziamento organico per l'Azienda demaniale delle foreste.

La seconda questione è relativa alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui ci siamo preoccupati in funzione del finanziamento delle richieste delle cooperative di conduzione, che in passato venivano finanziate dalla Cassa insieme ai coltivatori diretti. Adesso, con l'interpretazione che si dà alla nuova legge dei mutui quarantennali, i coltivatori diretti non vengono più finanziati. Quindi l'unica fonte per le cooperative è rappresentata dalla Cassa, la quale, se viene decurtata di queste somme, non può operare in favore delle cooperative di conduzione.

Nell'ordine del giorno si dovrebbe esprimere il concetto che il Governo, su richiesta avanzata dalle cooperative, per lo meno nei limiti della stessa cifra che viene a mancare per il finanziamento, guardasse con una certa benevolenza alle esigenze delle cooperative.

Questa la situazione, come l'intendiamo noi e come potrebbe esser presa in considerazione, attraverso un ordine del giorno, dal Governo.

Poiché è possibile raggiungere un accordo di massima, ritengo che proprio attraverso un ordine del giorno concordato si possa risolvere la questione.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo in linea di massima con le richieste dell'onorevole Miceli.

Ieri l'altro, essendosi chiusi i conti della Cassa depositi e prestiti, mi sono pervenuti i dati relativi al 1964. Questi raggiungono la cifra di 4 miliardi, superando di gran lunga le nostre previsioni su ciò che va alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

MICELI. Qual'è la cifra di questi 4 miliardi destinata al demanio?

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È la metà.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta in attesa che gli onorevoli colleghi trovino un accordo sull'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Miceli.

La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 12,15.

Comunico alla Commissione che si è raggiunta un'intesa per l'approvazione del disegno di legge, conseguente all'accordo sull'ordine del giorno concordato, di cui darò lettura tra qualche istante. Do ora lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Le somme da versare dalla Cassa depositi e prestiti ai termini della legge 21 dicembre 1955, n. 1339, sono devolute a decorrere dall'anno 1964 – per il 50 per cento alla Cassa per la formazione della proprietà contadina e per il restante 50 per cento all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali utilizzerà tali somme per il perseguimento delle sue finalità e in maggior misura per la costituzione di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico.

Tali aziende saranno affidate, con gli opportuni controlli, prevalentemente a cooperative di pastori e di coltivatori diretti che ne facciano domanda.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Radi, Imperiale, Ognibene, Gessi Nives, Della Briotta e Zucalli hanno presentato il seguente ordine del giorno.

« La XI Commissione della Camera nell'approvare il disegno di legge n. 2571, impegna il Governo:

1) a riesaminare entro il 1967 l'intera situazione derivante dal provvedimento – che ha carattere temporaneo – nel senso di provvedere in via definitiva ed organica alle esigenze dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e di garantire entro tale termine il finanziamento con adeguati fondi della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

2) ad assicurare che la temporanea riduzione del contributo alla Cassa, di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1339, operata con il presente provvedimento, consenta, anche mediante una più sollecita utilizzazione dei residui attivi, i normali finanziamenti alla alla Cassa stessa nei confronti di ogni specie di richiesta, ivi comprese, in particolare, le istanze delle cooperative agricole ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto questo ordine del giorno.

MICELI. Chiedo che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

IMPERIALE. Desidero far presente che nella precedente seduta avevo preannunciato un ordine del giorno in parte analogo a quello presentato oggi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Imperiale nella precedente seduta:

« La XI Commissione della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2571, in considerazione delle necessità urgenti della Azienda di Stato per le foreste demaniali, che hanno consigliato lo storno di fondi dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, impegnata in un vasto settore di attività conforme ai nuovi indirizzi di politica agraria, fa voti al Governo di voler al più presto reperire fondi sufficienti ad integrare quelli che per motivi prioritari vengono sottratti alla Cassa della proprietà contadina ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Imperiale, nel senso che esso è contenuto nel più ampio ordine del giorno che è stato dianzi votato. Prego per altro l'onorevole Imperiale di volerlo ritirare, per ragioni puramente formali.

IMPERIALE. Ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Radi e Gerbino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione della Camera nell'approvare il disegno di legge n. 2571,

invita il Governo

a presentare, unitamente al bilancio annuale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una relazione annuale sull'attività dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, con particolare riferimento alle iniziative adottate in attuazione del presente disegno di legge ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto questo ordine del giorno.

OGNIBENE. Prendo la parola per una dichiarazione di voto. Il nostro gruppo, in coerenza con le perplessità espresse nel corso della discussione generale, si astiene dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame e i mangimi composti contenenti latte magro in polvere » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2421):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Apporto di nuovi fondi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2571):

Presenti	25
Votanti	15
Astenuti	10
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Antonini, Armani, Beccastrini, Bo, Ceruti Carlo, De Leonardis, Della Briotta, Fornale, Franzo, Gerbino, Gessi Nives, Gombi, Imperiale, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Pala, Prearo, Radi, Sedati, Stella, Truzzi, Villani, Zucalli.

Si sono astenuti sul disegno di legge numero 2571:

Antonini, Beccastrini, Bo, Gessi Nives, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Villani.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI